



Atto reg. a Parma il 10 maggio 2021 n. 8756 Serie 1T per € 356,00

Depositato nel Registro il 11 maggio 2021 al R.E.A. PR-218838 per € 90,00

l'assemblea innanzitutto constatando e facendo constatare quanto segue:------ ai sensi dell'art. 106, comma 2, primo e secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020 (conv. in l. n. 27 del 24 aprile 2020 adottato nel contesto dell'emergenza relativa alla pandemia da Covid-19 e recentemente modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020, come modificato in sede di conversione in 1. n. 21 del 26 febbraio 2021, che ne ha ulteriormente prorogato l'efficacia con riferimento alle assemblee "tenute entro il 31 luglio 2021), indipendentemente dall'esistenza nello statuto di norme che lo prevedano espressamente è possibile l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; ------- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale con comunicazione in data 23 aprile 2021;------ che è presente, mediante collegamento in audio-video conferenza, l'unico socio il "COMUNE DI FIDENZA", in persona del Sindaco signor MASSARI ANDREA, portatore dell'intero capitale sociale; ------ che è presente, mediante collegamento in audio-video conferenza, l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona di essa Presidente dell'Assemblea e dei Consiglieri signori BELFORTI MASSIMILIANO e PELLEGRINI ANDREA;------ che è presente, mediante collegamento in audio-video conferenza, l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori FADDA ALESSANDRO - Presidente, BARBORINI PATRIZIA -Sindaco effettivo, CAVALLINI FRANCO - Sindaco effettivo; ------ che la revisione legale dei conti è affidata alla società "AUDIT ZANICHELLI S.R.L.".-----Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti (con le modalità sopra precisate) abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.-----Il Presidente apre i lavori assembleari precisando che l'intervento del notaio è necessario esclusivamente con riferimento al primo dei cinque punti all'ordine del giorno: effettuata la relativa delibera l'assemblea proseguirà i lavori senza verbalizzazione notarile.-----Il Presidente, inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relazionando i presenti sulla necessità di adeguare l'articolo 20 lo statuto sociale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 175/2016 (c.d. Legge Madia), modificando il numero di membri che possono formare l'organo am-





cessori di igiene urbana.----d. L'autotrasporto di rifiuti o cose per conto terzi.----e. Gestione Centri del riuso.---f. Gestione dei servizi cimiteriali.----g. Altri servizi pubblici locali o strumentali di interesse del Socio unico.-----Fatto salvo l'art. 16, comma 5, del D.lqs. 175/2016 e s.m.i., premesso che la Società deve realizzare oltre 1'80 per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti e attività a favore dell'Ente Locale Socio in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici di interesse economico generale in house providing e che lo svolgimento di attività ulteriori (per una quota inferiore al 20% del fatturato) deve essere finalizzato al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, questa potrà espletare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i servizi strumentali e i servizi pubblici locali generali sul tema ambientale, anche a rilevanza economica, di seguito elencati:----a) Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana - la promozione, l'organizzazione, la gestione, il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutti i processi, le procedure, le modalità necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative, nei confronti dei gestori operativi del servizio e delle utenze servite.----b) Gestione del servizio di riscossione, per conto dell'Ente Socio, comprendente le attività di sportello, fatturazione, riscossione, contenzioso e attività connesse, nel rispetto delle previsioni di legge solo per le attività previste dall'oggetto del presente Statuto.-----La società potrà svolgere ulteriori servizi pubblici locali o strumentali di interesse del socio unico, anche differenti, dai compiti affidati dall'Ente pubblico socio purché tali attività non comportino il superamento del valore, in percentuale sul totale del fatturato, definito dalla vigente legislazione sull'house providing.-----Nell'espletamento delle sue funzioni la Società perseque per finalità istituzionali gli interessi della collettività al fine di realizzare e promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali e del territorio di riferimento.-----La Società può operare in supporto o in accordo con altre società pubbliche per il perseguimento di fini istituzionali comuni o condivisi.-----La Società ottempera alle proprie funzioni perseguendo finalità di ottimizzazione e miglioramento della qualità dei servizi di interesse generale e delle infrastrutture, e di sostenibilità ambientale dei suddetti servizi, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e razio-

nalizzazione dell'attività amministrativa, anche in forma
privatistica
Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, pre-
vie opportune e dettagliate verifiche di fattibilità e com-
patibilità economica finanziaria, attività strumentali ovve-
ro di supporto a quelle indicate al precedente capoverso,
purché non prevalenti secondo i limiti prescritti dalla di-
sciplina comunitaria e nazionale in materia di in house pro-
viding
La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà
inoltre:
a. Esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le azioni
commerciali, immobiliari e mobiliari che l'organo ammini-
strativo riterrà utili o necessarie;
b. Assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o
partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o
altre forme associative previste dalle norme;
c. Costituire società dalla stessa controllate aventi ogget-
to sociale analogo o connesso al proprio nelle forme e nei
limiti previsti dalla normativa in vigore, in via non preva-
lente e solo in quanto strumentali per il conseguimento del-
l'oggetto sociale;
d. Contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscri-
vere effetti sia con istituti pubblici che privati;
e. Concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni or-
dine e grado ed emettere obbligazioni;
f. Rilasciare cauzioni, avvalli ed ogni altra garanzia, con-
cedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie rea-
li anche nell'interesse altrui
CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI
Art. 4 - Capitale sociale
Il capitale della Società è di Euro 2.617.463,00 (duemilio-
$\verb niseicentodiciassettemilaquattrocentosessant atre   $
Art. 5 - Variazioni del capitale sociale
Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario
della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-
stratore unico potranno richiedere al Socio di effettuare
versamenti in conto futuri aumenti di capitale, purché venga
preservata e garantita la totalità del capitale pubblico
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-
scettibili di valutazione economica ed in particolare beni
in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favo-
re della società
-Art. 6 - Trasferimenti e alienazioni del capitale sociale
I diritti sociali spettano all'unico socio Comune di Fiden-
za. La sua quota è inalienabile costituendo la Società stru-
mento operativo dell'Ente Locale per la gestione dei propri
servizi; non è pertanto possibile, a pena di scioglimento
servizi; non è pertanto possibile, a pena di scioglimento della Società, il trasferimento di partecipazioni

Art. 7 - Titoli di debito
La Società può emettere titoli di debito, con le modalità ed
i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente al
momento dell'emissione ed in ogni caso nel rispetto dell'e-
sercizio del controllo analogo da parte del Comune di Fiden-
za unico socio
L'emissione di titoli di debito è disposta con decisione del
Socio adottata con le maggioranze di legge previste per la
modifica del presente Statuto
DOMICILIO DEL SOCIO
Art. 8 - Domicilio socio
Il domicilio del Socio, per tutti i rapporti con la Società,
è quello risultante dal libro dei Soci
ORGANI DELLA SOCIETA'
Art. 9 - Organi della Società
La Società ha una Governance formata dai seguenti organi:
a. Assemblea;
b. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
c. Organo di controllo
È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previ-
sti dalle norme generali in tema di società
DECISIONI DEL SOCIO ED ASSEMBLEA
Art. 10 - Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea di cui all'art. 2479-bis, Codice civile, rego-
larmente costituita, rappresenta il Socio
Sono riservate alla competenza dell'Assemblea, oltre a quan-
to già stabilito per legge:
1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-
li;
2. l'approvazione dei bilanci di previsione annuali, piani
di programma e investimenti pluriennali, nonché l'organi-
gramma societario;
3. la nomina e la revoca degli amministratori, l'attribu-
zione e la misura dei loro eventuali compensi ed indennità;
4. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-
dacale o del revisore;
5. le delibere in merito alle responsabilità di amministra-
tori e sindaci;
6. le delibere inerenti l'acquisto o cessione e la parteci-
pazione ad atti di costituzione di società collegate e con-
trollate, le decisioni in merito ad acquisti, cessioni, tra-
sferimenti o conferimenti di rami o settori di attività,
l'avvio o cessazione di attività o servizi;
7. l'approvazione e la modifica dei contratti di servizio;
8. l'autorizzazione per gli atti di straordinaria gestione
non ricompresi nei bilanci preventivi o nei piani di inve-
stimento ove il loro valore sia superiore ad Euro
250.000,00;
9. l'approvazione di un documento di programmazione con cui
vengano stabiliti gli obiettivi da perseguire da parte della

Società, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi
e quantitativi;
10. l'autorizzazione per l'assunzione di mutui o emissione
di titoli di debito per importo superiore ad Euro
250.000,00, nonché la concessione di garanzie ipotecarie;
11. le modificazioni dell'atto costitutivo;
12. la decisione di compiere operazioni che comportino una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una
rilevante modificazione dei diritti del socio;
13. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della
società;
14. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei li-
quidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte
ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
15. il trasferimento della sede sociale;
16. le decisioni sugli argomenti che uno o più amministra-
tori sottopongano alla loro approvazione o che il socio
chieda vengano a lui sottoposte
È facoltà dell'Assemblea:
- richiedere relazioni periodiche sull'andamento della ge-
stione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, con in-
dividuazione delle azioni correttive in caso di scostamento
o squilibrio finanziario;
- disporre tramite delibere di indirizzo disposizioni vinco-
lanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria
della Società, ivi compresa la modifica degli schemi-tipo
degli eventuali contratti con l'utenza;
- verificare, in sede di approvazione del rendiconto, i ri-
sultati raggiunti dalla Società e il conseguimento degli
obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo su-
gli obiettivi per la programmazione successiva
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Art. 11 - Decisioni Assemblea
Le decisioni del Socio unico dovranno essere assunte sempre
con deliberazione assembleare
Tutte le decisioni suddette dovranno essere trascritte e
conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Art. 12 - Sede dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro
luogo, purché in Italia
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nei casi
previsti dalla legge e comunque: entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando parti-
colari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per
l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dal-
l'art. 2479 del Codice Civile
L'Assemblea è altresì convocata di norma entro il 15 ottobre
I Abbenibled e diffest convocata at norma entro it is octobre

di programmazione annuale e pluriennale della Società nonché
del piano degli investimenti e dei relativi finanziamenti
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle mate-
rie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabi-
liti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione
dell'adunanza, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissa-
to per la prima
Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori
al Socio e, se nominato, al Collegio Sindacale od al Reviso-
re, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione
degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convo-
cazione, alternativamente, uno dei seguenti:
- raccomandata A/R spedita al socio al domicilio risultante
nel libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data
dell'adunanza a mezzo servizi postali o equiparati, fornita
di avviso di ricevimento;
- messaggio telefax o di posta elettronica inviato almeno $5$
(cinque) giorni prima della data dell'adunanza al Socio al
numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica da-
gli stessi comunicato alla Società
Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del
Socio. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente co-
stituita quando all'assemblea partecipa l'intero capitale
sociale e la maggioranza dei componenti degli organi ammini-
strativi e di controllo, e nessuno si oppone alla trattazio-
ne dell'argomento posto in discussione
ne dell'argomento posto in discussione
Art. 15 - Rappresentanza in Assemblea
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmes-
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmes-
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.  Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea.  L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua mancanza dal più anziano degli Amministratori, ovvero dalla
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Spetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.  Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea.  L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua mancanza dal più anziano degli Amministratori, ovvero dalla
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.————————————————————————————————————
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.  L'Assemblea è presidenta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministratore; in caso di sua mancanza dal più anziano degli Amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.  Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario, scelto dal Presidente. Dal verbale devono risultare, per at-
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.  L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua mancanza dal più anziano degli Amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.  Art. 17 - Verbale dell'Assemblea.  Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario, scelto dal Presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:  La regolare costituzione dell'Assemblea;
Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea.  Il Socio unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti norme di legge. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.  Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.  All'Assemblea può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale ove nominato.

- Lo svolgimento della riunione;
- Le modalità e il risultato delle votazioni
Art. 18 - Modifica atto costitutivo dell'Assemblea
Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica
l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente
dell'Assemblea
Art. 19 - Assemblea con collegamento audio - video
È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenu-
ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o vi-
deo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà
essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il
Segretario, o il Notaio verbalizzante della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accer-
tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di
regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e pro-
clamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-
zione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-
l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
smettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che
si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video
collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto
verbalizzante
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 20 - Amministrazione della Società
L'amministrazione della Società è affidata, di norma, ad un
Amministratore Unico. In alternativa può essere nominato un
Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri nei
casi e con le modalità stabilite dal D.Lgs.175/2016 e ss.mm
e i
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garan-
tire l'equilibrio tra i generi, in applicazione della norma-
tiva vigente
Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'at-
to costitutivo ed in seguito dal Socio unico, secondo le
prescrizioni e i requisiti disposti dall'art.11 del D. Lgs.
sopraindicato
Essi non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibi-
lità e inconferibilità previste dalla normativa vigente
Gli amministratori possono essere in qualsiasi momento revo-
cati dall'Assemblea; in tal caso, essi non potranno richie-
dere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il

diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, c.c..----Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o a dimissioni; essi sono inoltre rieleggibili fatta salva la normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi in Enti controllati dagli Enti Locali.-----Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina degli amministratori, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente se questi non sono stati nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea.--------Art. 21 - Deleghe di gestione, amministratore delegato,--------procuratori e compensi.-----Quando l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale, l'attribuzione di deleghe di gestione può essere eventualmente affidata a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinerà la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli emolumenti corrisposti a Società partecipate dagli Enti Locali.-----Il compenso annuale dell'Amministratore Unico e di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.----Nel caso di nomina di un Vicepresidente la carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi Sociali.-----È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.----Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti.----------AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ----------Art. 22 - Convocazione e funzionamento----------del Consiglio d'Amministrazione.----II Consiglio d'Amministrazione, se nominato, si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi

necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da alme-

no uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di
Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconfe-
renza nelle forme e con le modalità previste nel precedente
articolo 19 per l'Assemblea
Al Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di
voto, se nominato, il Direttore Generale della Società e,
relativamente alle sedute i cui oggetti di discussione li
riguardino, eventuali altri soggetti delegati
Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal Presiden-
te con avviso da spedirsi, prima dell'adunanza, a ciascun
Amministratore, nonché ai Sindaci Effettivi (se nominati),
secondo le seguenti modalità:
- con posta raccomandata almeno sette giorni liberi prima
della seduta;
- nel casi di posta elettronica certificata almeno cinque
giorni prima della seduta;
- nei casi di urgenza, con mezzo posta elettronica certifi-
cata con preavviso di almeno 48 ore
In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è comun-
que regolarmente costituito quando vi intervengano tutti i
Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale (se nomi-
nato)
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richie-
de la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri
in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presie-
de
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
dei presenti
Art. 23 Presidente del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea nomina, tra i membri del Consiglio di Ammini-
strazione, il Presidente ed eventualmente il Vice-Presiden-
te, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra-
zione, controlla la regolare gestione della Società riferen-
done al Consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consi-
liari
Il Presidente può delegare sue competenze ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sosti-
tuito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di que-
st'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza
o impedimento del Presidente
Art. 24 Poteri dell'organo di amministrazione
Nei limiti delle delibere assembleari, l'Organo Amministra-
tivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione
tivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti imposti
ordinaria e straordinaria della Società nei limiti imposti
ordinaria e straordinaria della Società nei limiti imposti dalla legge per le società sottoposte al c.d. "Controllo
ordinaria e straordinaria della Società nei limiti imposti

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.----L'organo amministrativo può nominare il Direttore Generale.-------Art. 25 - Rimborsi al Consiglio di Amministrazione.----Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.-----L'Assemblea può altresì assegnare un compenso annuo o gettoni di presenza agli Amministratori.-----Gli emolumenti dovranno essere attributi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per i compensi corrisposti agli amministratori di società partecipate dagli Enti Locali. Non possono essere riconosciuti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività, né trattamenti di fine mandato.---------Art. 26 - Sostituzione degli amministratori.-----Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade, e quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea al massimo entro 30 giorni dalla data di dimissioni o della mancanza degli Amministratori, affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo la normale procedura prevista dalla legge.-----Nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico, il medesimo provvederà a convocare l'Assemblea per la formalizzazione delle stesse e per gli adempimenti conseguenti.-----Il Socio unico provvederà a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.---------RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'----------Art. 27 - Rappresentanza legale.----La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e chiunque, enti e persone, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o agli amministratori che la esercitano con gli stessi poteri, modalità e limiti del Consiglio) e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati, ai Procuratori e a ogni soggetto eventualmente delegato con le modalità di firma determinate all'atto della nomina .--------Art. 28 - Direttore Generale.-----Il Direttore Generale, ove nominato, ha la responsabilità gestionale della Società.----In particolare, entro i limiti di quanto deliberato dall'Or-

gano amministrativo:-----

gli altri organi societari.  Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più collaboratori della Società parte delle proprie competenze.  Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo assembleare.  Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale, attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.  ORGANO DI CONTROLLO  Nei casi previsti dalla legge o per decisione del Socio uni-
gli altri organi societari.  Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più collaboratori della Società parte delle proprie competenze.  Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo assembleare.  Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale, attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.  ORGANO DI CONTROLLO
gli altri organi societari.  Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più collaboratori della Società parte delle proprie competenze.  Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo assembleare.  Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale, attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.
gli altri organi societari
gli altri organi societari
gli altri organi societari.  Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più collaboratori della Società parte delle proprie competenze.  Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo assembleare.
gli altri organi societari
,,
leggi e dallo Statuto o ad esso delegati o conferitegli da-
j) provvede a tutti gli altri atti gestionali previsti dalle
che non siano di competenza del Organo Amministrativo;
i) firma la corrispondenza della Società e tutti gli atti
dei mutui;
casso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia
h) firma gli ordinativi di pagamento e le riversali di in-
ri;
che non rientrino nella competenza di altri organi statuta-
importo prestabilito dal Consiglio d'Amministrazione, sempre
e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un
cessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni
stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e ne-
g) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla
tratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari;
genti e adotta - nel rispetto di quanto previsto nei con-
f) dirige il personale della Società, ivi compresi i diri-
rato;
comunque nel rispetto dell'organigramma societario delibe-
mente alla preventiva delibera dell'Organo amministrativo e
e) procede alle assunzioni, anche in questo caso conforme-
funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la
ziaria della Società;
c) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finan-
dell'Organo amministrativo;
b) esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni
cio d'esercizio;
preventivo, il programma degli investimenti nonché il bilan- cio d'esercizio;
alla gestione aziendale, ivi compresi il bilancio economico preventivo, il programma degli investimenti nonché il bilancio d'esercizio;
l'Organo stesso le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, ivi compresi il bilancio economico preventivo, il programma degli investimenti nonché il bilancio d'esercizio;
alla gestione aziendale, ivi compresi il bilancio economico preventivo, il programma degli investimenti nonché il bilancio d'esercizio;

che può essere investito sia delle funzioni di controllo di gestione (ex art. 2403 C.C.) sia di revisione legale (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010).----------Art. 30 - Collegio Sindacale.----Si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.-----I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rielegqibili.----La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.----Per cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 2409 bis e seguenti del C.C..---------BILANCIO E UTILI----------Art. 31 - Bilancio Sociale.----Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, che dovrà essere presentato al Socio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il bilancio potrà essere presentato all'Assemblea entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------Art. 32 - Utili Netti.----Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto i limiti di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dal Socio unico nella decisione di approvazione del bilancio ad eccezione della quota di utili netti derivante dall'attività di gestione del servizi rifiuti urbani e assimilati che saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento del servizio stesso.----------CONTROLLO ANALOGO-----Art.33 - Definizione del controllo analogo da applicare alla ------Società.-----In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art.1 del presente Statuto, nonché in conformità a quanto prescritto nell'art.16 del D.Lgs.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici

locali di rilevanza economica.----In termini di presupposti applicativi si precisa che, nel

rispetto in ogni caso delle attribuzioni dell'Ente di gover-
no di ambito, sono:
a) Strumenti di indirizzo e controllo della Società: Statuto
Sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e
successive deliberazioni di Consiglio Comunale;
b) Strumenti di programmazione: bilancio di previsione an-
nuale e programma degli investimenti;
c) Strumenti di verifica: report di gestione semestrale del-
l'Assemblea e bilancio consuntivo
Il Socio unico Comune di Fidenza disporrà del diritto di ve-
to sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico loca-
le, fermo restando che il contratto di servizio di gestione
rifiuti è stato approvato dall'Ente di governo di ambito:
a) Carta dei servizi per quanto di competenza;
b) Investimenti inerenti il servizio pubblico nel proprio
territorio amministrativo, per quanto di competenza;
c) Altri predefiniti parametri di efficacia ed efficienza
territoriali
Spettano al Socio unico o a suoi delegati poteri ispettivi
verso la Società partecipata e connesse infrastrutture es-
senziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della
non interruzione del pubblico servizio
Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'Assem-
blea, alla quale viene demandato il compito di realizzare il
coordinamento e la consultazione con l'Ente Locale, avvalen-
dosi di un segretario scelto tra il personale della Società
partecipata
La Società deve, all'interno del proprio contesto organizza-
tivo, svolgere con le proprie risorse il servizio di igiene
ambientale di cui al proprio oggetto Sociale, fatta salva la
possibilità di esternalizzare servizi a terzi in ossequio
alle norme di cui al D.Lgs. 50/2016
Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a
San Donnino Multiservizi s.r.l. è estesa alle partecipate
della medesima. L'organo preposto a tale controllo lo eser-
citerà anche per il tramite della partecipata diretta San
Donnino Multiservizi s.r.l
L'attività sarà comunque svolta per la parte prevalente a
favore della collettività dell'ente pubblico che controlla
la Società, atteso che spetterà all'organo esecutivo della
Società, ogni anno, acclarare, nella relazione sulla gestio-
ne di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto
di tale parametro quantitativo
Il Socio unico esercita sulla Società un controllo analogo a
quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti
forme e modalità:
a) tramite l'approvazione della relazione previsionale, da
a) tramite l'approvazione della relazione previsionale, da parte dell'Assemblea;
b) tramite l'esame ed approvazione della relazione seme- strale da parte dell'Assemblea;
Stidle ud Paite uell Assembled;

c) mediante le decisioni riservate all'Assemblea ai sensi degli artt. 2 e 13 del D. Lgs.175/2016;----d) mediante la definizione dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art.3, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente affidante, salve in ogni caso le attribuzioni dell'Ente di Governo dell'Ambito. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto all'Ente socio un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.-----Gli organi amministrativi e le strutture dell'Ente Socio preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.--------Art. 34 - Relazione annuale sull'andamento societario.---L'Ente Locale Socio esercita il controllo sulla Società, ai sensi di legge, anche mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società disposta dal precedente articolo 10.-----Ai fini del diritto di informativa del Socio, il Presidente della Società provvederà ad inviargli, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento.--------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE, CLAUSOLE COMPROMISSORIE---------E DISPOSIZIONI GENERALI-----------Art. 35 - Liquidazione Società.-----Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, ai quali, salva diversa delibera dell'Assemblea, competerà il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti, o categorie di atti.-----In ogni caso l'atto di nomina ne determina i poteri e il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la Società è posta in liquidazione, e detta le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.---------Art. 36 - Clausola compromissoria.----La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra

la Società e il Socio, nonché fra gli aventi causa a qual-

siasi titolo dal Socio e la Società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di Amministratori, Sindaci, Revisori, Liquidatori o da essi stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per Legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono compromettersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del P.M. - verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.----Il Collegio giudicherà secondo rito.-----Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.-----------Art. 37 - Conciliazione. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lqs 28/2010, e sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della CCIAA competente, secondo le previsioni del suo Regolamento vigente al momento dell'avvio del procedimento.----In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale.----------Art. 38 - Foro competente.----Foro competente per ogni controversia non risolta è quello di Parma----------Art. 39 - Disposizione generale.-----Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti ove applicabili.-----FIRMATI ALL'ORIGINALE:----------PAOLO MICHELI notaio-----